Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 312

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 16 novembre 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il giorno 11 ottobre 1977 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Emmanuel Lujumwa Ssendaula il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica dell'Uganda a Roma.

(11390)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1977, n. **820**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 189, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia, è abrogato e sostituito dal seguente:

Insegnamenti complementari:

Alla destra di ogni insegnamento é indicato tra parentesi l'anno di corso a partire dal quale può essere sostenuto il relativo esame:

1) chimica fisica (II);
2) chimica bromatologica (III);
3) biochimica applicata (III);
4) fisiologia vegetale (I);
5) biologia e zoologia generale (I);
6) igiene (I);
7) mineralogia (I);
8) scienza dell'alimentazione (III);
9) chimica farmaceutica applicata (III);
10) istituzioni di matematica (I);
11) idrologia chimica (II);
12) analisi chimica-tossicologica (III);
13) farmacotecnica galenica (IV);
14) microbiologia farmaceutica (III);
15) saggi e dosaggi farmacologici (III);
16) fitofarmacia (III);
17) metodi fisici in chimica organica (III);

18) laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci (IV);
19) impianti dell'industria farmaceutica (IV);
20) chimica e tecnologia dei prodotti dietetici (IV);
21) chimica e tecnologia dei prodotti cosmetici (IV);
22) tossicologia (III);
23) farmacognosia (II);
24) patologia generale (III);
25) chemioterapia (III);
26) farmacologia applicata (IV);
27) statistica e biometria (II);
28) chimica delle fermentazioni (III);
29) chimica dei composti eterociclici (III);
30) biologia molecolare (II);
31) enzimologia (III).

Gli articoli 190, 191, 192, 193 e 194 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 190. — Agli insegnamenti di analisi chimica-tossicologica, chimica biologica, chimica bromatologica, chimica farmaceutica applicata, farmacologia e farmacognosia, fisiologia generale, igiene, laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci, metodi fisici in chimica organica, saggi e dosaggi farmacologici, tecnica e legislazione farmaceutica sono annessi corsi di esercitazioni sperimentali.

Art. 191. — L'insegnamento biennale di chimica farmaceutica e tossicologica importa un esame al termine di ogni anno e quello triennale di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica importa ugualmente un esame al termine di ciascun anno di corso.

Gli studenti non possono essere iscritti al terzo corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica se non hanno superato l'esame di chimica organica.

Gli studenti non possono sostenere:

a) l'esame del primo corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica se non hanno superato l'esame di chimica generale ed inorganica;

b) gli esami del secondo e terzo corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica se non hanno superato l'esame di chimica organica e, rispettivamente, gli esami del primo corso e del secondo corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica;

c) l'esame di chimica organica se non hanno superato gli esami di chimica generale e inorganica e di fisica;

d) gli esami di chimica farmaceutica e tossicologica se non hanno superato l'esame di chimica organica;

e) l'esame di fisiologia generale se non hanno superato gli esami di anatomia umana e di chimica biologica;

f) l'esame di farmacologia e farmacognosia se non hanno superato l'esame di fisiologia generale;

g) l'esame di tecnica e legislazione farmaceutica se non hanno superato gli esami di chimica farmaceutica e tossicologica I e II.

Art. 192. — Per essere ammesso all'esame di laurea in farmacia lo studente, durante il quadriennio, deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro complementari da lui scelti. Deve aver compiuto nel terzo o quarto anno un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata il cui nominativo notificherà all'inizio alla segreteria della facoltà. L'inizio ed il termine della pratica devono risultare da attestazioni rilasciate dal direttore della farmacia presso la quale lo studente l'ha esercitata. Tali dichiarazioni devono essere redatte in carta bollata e debitamente legalizzate.

Art. 193. — L'esame di laurea in farmacia consta di due parti:

a) l'esposizione e la discussione orale di un argomento sorteggiato dal candidato in precedenza avente per oggetto temi interdisciplinari di interesse generale, così da poter valutare la cultura generale del candidato nonché la sua capacità di sintesi;

b) la discussione di una dissertazione scritta, preferibilmente di carattere sperimentale, svolta personalmente dal candidato nell'ambito degli insegnamenti seguiti su argomento concordato dal candidato stesso con il professore della disciplina cui si riferisce. La dissertazione deve presentarsi in segreteria almeno quindici giorni prima dell'inizio degli esami di laurea, insieme al titolo dell'argomento della discussione orale.

Art. 194. — I laureati in chimica sono ammessi al terzo anno.

I laureati in scienze biologiche, scienze naturali, in scienze agrarie, in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria ed i diplomati in farmacia sono ammessi al secondo anno a meno che abbiano frequentato in tutto o in parte i corsi pluriennali ottenendo la relativa attestazione di frequenza.

Tanto i laureati che i diplomati di cui al comma precedente hanno l'obbligo di uniformarsi ai dettami contenuti nel presente statuto circa la frequenza e gli esami di profitto inerenti agli insegnamenti fondamentali e complementari prescritti per l'ammissione all'esame di laurea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1977
Registro n. 125 Istruzione, foglio n. 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 agosto 1977, n. **821**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie dei SS. Giovanni e Biagio e di S. Giovanni, in Spoleto.

N. 821. Decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Spoleto e Norcia 1° febbraio 1976, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie dei SS. Giovanni e Biagio, in frazione Perchia del comune di Spoleto (Perugia), e di S. Giovanni, in frazione Baiano dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1977
Registro n. 23 Interno, foglio n. 278

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1977, n. **822**.

Modificazioni allo statuto dell'Associazione nazionale allevatori bovini italiani da carne, in Roma.

N. 822. Decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, vengono approvate le modificazioni agli articoli 3, 12, primo comma, 16, 17, lettera *a*) e 20, primo e secondo comma, dello statuto dell'Associazione nazionale allevatori bovini italiani da carne (ANABIC), in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1250.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1977
Registro n. 18 *Agricoltura, foglio n.* 199

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1977, n. **823**.

Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini, in Milano, ad accettare una donazione.

N. 823. Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Associazione nazionale alpini, in Milano, viene autorizzata ad accettare, rispettandone la condizione, la donazione disposta dal dott. Sotero Bernardi e dai signori Giuseppe, Anna Maria e Raffaella Baldoni con atto pubblico 2 giugno 1976, n. 28846 di repertorio e n. 8150 di matrice, a rogito dott. Antonio Bosi, notaio in Bagnacavallo (Ravenna), consistente in una chiesetta in comune di Lama Mocogno (Modena) località Piane di Mocogno, dedicata agli alpini modenesi caduti per la Patria e del circostante terreno, della superficie catastale di mq 255.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1977
Registro n. 29 *Difesa, foglio n.* 343

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 maggio 1977.

Ricostituzione della commissione consultiva concernente la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 2 febbraio 1939, n. 374, concernente la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052, modificati con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;

Visto il proprio decreto 2 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1974, registro n. 5, foglio n. 299, relativo alla composizione per il triennio scaduto, della commissione consultiva prevista dall'art. 12 della citata legge n. 374;

Considerata la necessità di procedere alla ricostituzione della commissione stessa;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero di grazia e giustizia in data 27 ottobre 1976, protocollo n. 42/19, dal Ministero dell'interno in data 9 novembre 1976, protocollo n. 7031/M/2, dal Ministero per i beni culturali e ambientali in data 27 novembre 1976, protocollo n. 4406/GM 1-13, dal Ministero delle finanze in data 22 novembre 1976, protocollo n. 15810, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 24 novembre 1976, protocollo n. 9065;

Decreta:

Art. 1.

La commissione consultiva prevista dall'art. 12 della citata legge 2 febbraio 1939, n. 374, è costituita come segue per il triennio 1977-79:

Presidente:

Borzi prof. dott. Italo, direttore generale dei servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

o per sua delega:

Faiel Dattilo dott. Nicola, primo dirigente capo dell'ufficio supplente della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Membri:

Muolo dott.ssa Anna Maria, direttore di divisione aggiunto, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sessa dott. Antonio, magistrato di Corte di cassazione, direttore dell'ufficio pubblicazione leggi e decreti, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

La Peccerella dott. Alberto, magistrato di tribunale, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

Cassisi dott. Salvatore, dirigente superiore, direttore servizio polizia amministrativa e sociale, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Giannantonio dott.ssa Anna, ispettore superiore di polizia, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Rabotti dott. Francesco Saverio, dirigente superiore, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Mancusi dott.ssa Luciana, dirigente superiore, direttrice della biblioteca nazionale centrale di Roma, in rappresentanza del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Pisanti dott. Francesco, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Esposito dott. Vincenzo, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Cosentino dott. Saverio, ispettore capo aggiunto, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Centioli dott. Livio, ispettore capo aggiunto, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

Eserciterà le funzioni di segretario della commissione la dott.ssa Senerchia Giuseppa nata Scapellato, direttore di sezione dei servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Ai componenti la commissione saranno corrisposti, se dovuti, per ogni seduta i compensi previsti dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

La spesa relativa graverà sul cap. 2952 dell'esercizio finanziario 1977 e sui capitoli corrispondenti degli esercizi futuri.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1977

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ARNAUD

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1977
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 162

(12096)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1977.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Casalecchio di Reno della S.p.a. Birra Wuhrer, in Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 20 giugno 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Birra Wuhrer, con sede a Brescia, stabilimenti di Roma e Casalecchio di Reno (Bologna), con effetto dal 1° dicembre 1974;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 1976 e 13 aprile 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi, relativamente allo stabilimento di Casalecchio di Reno (Bologna);

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Casalecchio di Reno (Bologna) della S.p.a. Birra Wuhrer, con sede a Brescia, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(11495)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Gamberale.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Chieti per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 novembre 1975, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona del comune di Gamberale facente parte del Massiccio della Majella;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Gamberale;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal comune di Gamberale, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè gli elementi caratteristici che vi si riscontrano vanno dalla orrida visione della gola detta « Valle di Taranta », nella quale insiste il complesso speleologico della « Grotta del Cavallone » di d'annunziana memoria, fortunatamente pervenuta ancora intatta nelle sue forme ambientali, alla gola di S. Martino alla quale si accede attraverso un letto torrentizio, intercalato da massi erratici, che si restringe in una vera e propria fenditura della montagna della larghezza minima di un metro per, poi, allargarsi nella stupenda conca di « Macchia Tonga » dalla quale, in una visione scenografica, si possono abbracciare le varie cime del Massiccio della Majella; nella varietà degli elementi contrastanti e componenti la bellezza ambientale della Majella esiste il vecchio centro di Palena che, sormontato dal piccolo Castello, sembra incastonato sullo sfondo roccioso e contemporaneamente boschivo delle falde della montagna che continuano nella « Piana di S. Antonio » e nelle località denominate « Canalone » e « Porche », tutto si congiunge nelle alte posizioni nelle zone di « Tavola Rotonda » e « Fondo di Femmina Morta »; ennesima posizione ambientale di pregio, ricadente nel perimetro comunale di Palena, è il « Valico della Forchetta » che può considerarsi la punta estrema discendente del Massiccio della Majella, pronto a lasciare il posto al « Piano delle Cinque Miglia » con una puntualizzazione caratteristica che è data da una folta abetaia nella quale, *rara avis*, l'uomo moderno ha posto una stazione ferroviaria degna dello stupendo quadro paesistico; la continua serie dei punti di vista, alternati vicendevolmente, si compongono in una unitarietà biologica e ambientale che ha come elementi connettivi i boschi

di « Pino Mugo » e le folte abetaie intercalate dagli ampi e vasti altipiani; l'immissione dei territori comunali di pertinenza di Gamberale e Pizzoferrato sono conseguenza delle uniformità dei valori geomorfologici e ambientali che si compongono in una visione dinamica e in un complesso collegato direttamente alla « Madre Majella »: non a caso i « Pizzi » di Pizzoferrato sono elementi morfologicamente facenti parte della Majella; la presenza di alte quote nel Massiccio permette una altra continua serie di punti di vista e di insieme che si compendiano in una visione panoramica toccante zone che vanno dal Gran Sasso all'Adriatico, dalle Tremiti al Velino, dalle Mainarde alle pianure Molisane; per i comuni di Palombaro, Civitella Messer Raimondo e di Lama dei Peligni vengono interessate zone della Majella da collegarsi in una continuità di intenti vincolistici e ambientali occorrenti ad una corretta tutela;

Decreta:

La zona, come sottospecificata, sita nel territorio del comune di Gamberale (Chieti) ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: il limite si diparte dallo asse stradale della strada che porta a Pizzoferrato a quota 1255 per ridiscendere lungo il confine con Pizzoferrato fino al Vallone Lama a quota 980 per ricongiungersi in linea retta a quota 1079 e correre lungo la strada che da Gamberale porta a S. Angelo del Pesco fino a quota 1168 da qui in linea retta fino a quota 1139 si congiunge con il confine provinciale di L'Aquila. Il limite del vincolo corre lungo il confine provinciale fino a località Serra Tre Monti a quota 1822 di qui corre lungo il confine con il comune di Palena, per arrivare a congiungersi con il confine comunale con Pizzoferrato e ricongiungersi lungo tutto questo confine fino a quota 1255.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Chieti.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila curerà che il comune di Gamberale provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 9 settembre 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Verbale n. 8

Oggi, 19 novembre 1975, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Chieti si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Chieti per discutere il seguente ordine del giorno:

1) proposta di vincolo paesistico del complesso monumentale della Majella per la zona interessante la provincia di Chieti per i comuni di Palombaro, Fara S. Martino, Civitella Messer Raimondo, Lama dei Peligni, Taranta Peligna, Lettopalena, Palena, Pizzoferrato e Gamberale.

(*Omissis*).

COMUNE DI GAMBERALE:

Il limite si diparte dall'asse stradale della strada che porta a Pizzoferrato a quota 1255 per ridiscendere lungo il confine con Pizzoferrato fino al Vallone Lama a quota 980 per ricongiungersi in linea retta a quota 1079 e correre lungo la strada che da Gamberale porta a S. Angelo del Pesco fino a quota 1168 da qui in linea retta fino a quota 1139 si congiunge con il confine provinciale di L'Aquila. Il limite del vincolo corre lungo il confine provinciale fino a località Serra Tre Monti a quota 1822 di qui corre lungo il confine con il comune di Palena, per arrivare a congiungersi con il confine comunale con Pizzoferrato e ricongiungersi lungo tutto questo confine fino a quota 1255.

Si vota. Si approva all'unanimità.

(*Omissis*).

(11758)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Pizzoferrato.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Chieti per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 novembre 1975, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona nel comune di Pizzoferrato facente parte del Massiccio della Majella;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Pizzoferrato;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Pizzoferrato e della ditta Michele Del Re; opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè gli elementi caratteristici che vi

si riscontrano vanno dalla orrida visione della gola detta «Valle di Taranta», nella quale insiste il complesso speleologico della « Grotta del Cavallone » di d'annunziana memoria, fortunatamente pervenuta ancora intatta nelle sue forme ambientali, alla gola di S. Martino alla quale si accede attraverso un letto torrentizio, intercalato da massi erratici, che si restringe in una vera e propria fenditura della montagna della larghezza minima di un metro per, poi, allargarsi nella stupenda conca di « Macchia Tonga » dalla quale, in una visione scenografica, si possono abbracciare le varie cime del Massiccio della Majella; nella varietà degli elementi contrastanti e componenti la bellezza ambientale della Majella esiste il vecchio centro di Palena che, sormontato dal piccolo Castello, sembra incastonato sullo sfondo roccioso e contemporaneamente boschivo delle falde della montagna che continuano nella « Piana di S. Antonio » e nelle località denominate « Canaloni » e « Porche », tutto si congiunge nelle alte posizioni nelle zone di « Tavola Rotonda » e « Fondo di Femmina Morta »; ennesima posizione ambientale di pregio, ricadente nel perimetro comunale di Palena, è il « Valico della Forchetta » che può considerarsi la punta estrema discendente del Massiccio della Majella, pronto a lasciare il posto al « Piano delle Cinque Miglia » con una puntualizzazione caratteristica che è data da una folta abetaia nella quale, *rara avis*, l'uomo moderno ha posto una stazione ferroviaria degna dello stupendo quadro paesistico; la continua serie dei punti di vista, alternati vicendevolmente, si compongono in una unitarietà biologica e ambientale che ha come elementi connettivi i boschi di « Pino Mugo » e le folte abetaie intercalate dagli ampi e vasti altipiani; l'immissione dei territori comunali di pertinenza di Gamberale e Pizzoferrato sono conseguenza delle uniformità dei valori geomorfologici e ambientali che si compongono in una visione dinamica e in un complesso collegato direttamente alla « Madre Majella »: non a caso i « Pizzi » di Pizzoferrato sono elementi morfologicamente facenti parte della Majella; la presenza di alte quote nel Massiccio permette un'altra continua serie di punti di vista e d'insieme che si compendiano in una visione panoramica toccante zone che vanno dal Gran Sasso all'Adriatico, dalle Tremiti al Velino, dalle Mainarde alle pianure molisane; per i comuni di Palombaro, Civitella Messer Raimondo e di Lama dei Peligni vengono interessate zone della Majella da collegarsi in una continuità di intenti vincolistici e ambientali occorrenti ad una corretta tutela;

Decreta:

La zona, come sotospecificata, sita nel territorio del comune di Pizzoferrato (Chieti) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: si diparte dalla quota 1480 ai confini del comune di Palena, corre lungo il confine dei due comuni fino a congiungersi con il confine comunale di Gamberale; lungo lo stesso confine passa per le quote 1335, 1305, 1272 in località Macchia delle Vacche per congiungersi con il confine comunale di Colle di Macine fino alla quota 1289. Di qui con linea retta si congiunge alle quote 1336, 1601, 1275, 1208, 1229, (includendo in questo modo il centro urbano) e 965, 1083, 1179, per poi prendere l'asse stradale della strada che porta a Gamberale, lungo la quale continua il limite del vincolo fino al confine comunale con Gamberale e prosegue lungo questo confine fino a congiungersi a Macchia delle Vacche a quota 1272.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Chieti.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila curerà che il comune di Pizzoferrato provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 13 settembre 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Verbale n. 8

Oggi, 19 novembre 1975, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Chieti si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Chieti per discutere il seguente ordine del giorno:

1) proposta di vincolo paesistico del complesso monumentale della Majella per la zona interessante la provincia di Chieti per i comuni di Palombaro, Fara S. Martino, Civitella Messer Raimondo, Lama dei Peligni, Taranta Peligna, Lettopalena, Palena, Pizzoferrato e Gamberale.

(*Omissis*).

COMUNE DI PIZZOFERRATO:

Si diparte dalla quota 1480 ai confini del comune di Palena, corre lungo il confine dei due comuni fino a congiungersi con il confine comunale di Gamberale; lungo lo stesso confine passa per le quote 1335, 1305, 1272 in località Macchia delle Vacche per congiungersi con il confine comunale di Colle di Macine fino alla quota 1289. Di qui con linea retta si congiunge alle quote 1336, 1601, 1275, 1208, 1229 (includendo in questo modo il centro urbano) e 965, 1083, 1179 per poi prendere l'asse stradale della strada che porta a Gamberale, lungo la quale continua il limite del vincolo fino al confine comunale con Gamberale e prosegue lungo questo confine fino a congiungersi a Macchia delle Vacche a quota 1272.

Si vota. Si approva all'unanimità.

(*Omissis*).

(11757)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio comunale di Lama dei Peligni, ad esclusione del centro abitato.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Chieti per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 novembre 1975, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il territorio comunale di Lama dei Peligni, con l'esclusione del centro abitato, facente parte del Massiccio della Majella;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Lama dei Peligni;

Viste le opposizioni presentate a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Lama dei Peligni e di alcuni cittadini dello stesso comune: opposizioni che si dichiarano respinte;

Vista, peraltro, l'opportunità di spostare la limitazione del vincolo sopracitato a partire dalla casa cantoniera al km 29 della strada statale n. 84 Frentana e lungo di essa fino al confine di Taranta-Peligna;

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè gli elementi caratteristici che vi si riscontrano vanno dalla orrida visione della gola detta « Valle di Taranta », nella quale insiste il complesso speleologico della « Grotta del Cavallone » di d'annunziana memoria, fortunatamente pervenuta ancora intatta nelle sue forme ambientali, alla gola di S. Martino alla quale si accede attraverso un letto torrentizio, intercalato da massi erratici, che si restringe in una vera e propria fenditura della montagna della larghezza minima di un metro per, poi, allargarsi nella stupenda conca di « Macchia Tonga » dalla quale, in una visione scenografica, si possono abbracciare le varie cime del Massiccio della Majella; nella varietà degli elementi contrastanti e componenti la bellezza ambientale della Majella esiste il vecchio centro di Palena, che, sormontato dal piccolo Castello, sembra incastonato sullo sfondo roccioso e contemporaneamente boschivo delle falde della montagna che continuano nella « Piana di S. Antonio » e nella località denominante « Canaloni » e « Porche », tutto si congiunge nelle alte posizioni nelle zone di « Tavola Rotonda » e « Fondo di Femmina Morta », ennesima posizione ambientale di pregio, ricadente nel perimetro comunale di Palena, è il « Valico della Forchetta » che può considerarsi la punta estrema discendente del Massiccio della Majella, pronto a lasciare il posto al « Piano delle Cinque Miglia » con una puntualizzazione caratteristica che è data da una folta abetaia nella quale, *rara avis*, l'uomo moderno ha posto una stazione ferroviaria degna dello stupendo quadro paesistico; la continua serie dei punti di vista, alternati vicendevolmente, si compongono in una unitarietà biologica e ambientale che ha come elementi connettivi i boschi di « Pino Mugo » e le folte abetaie intercalate dagli ampi e vasti altipiani; l'immissione dei territori comunali di pertinenza di Gamberale e Pizzoferrato sono conseguenza delle uniformità dei valori geomorfologici e ambientali che si compongono in una visione dinamica e in un complesso collegato direttamente alla « Madre Majella »: non a caso i « Pizzi » di Pizzoferrato sono elementi morfologicamente facenti parte della Majella; la presenza di alte quote del Massiccio permette un'altra continua serie di punti di vista e d'insieme che si compendiano in una visione panoramica toccante zone che vanno dal Gran Sasso all'Adriatico, dalle Tremiti al Velino, dalle Mainarde alle pianure Molisane; per i comuni di Palombaro, Civitella Messer Raimondo e di Lama dei Peligni vengono interessate zone della Majella da collegarsi in una continuità di intenti vincolistici e ambientali occorrenti ad una corretta tutela;

Decreta:

La zona, come sottospecificata, sita nel territorio del comune di Lama dei Peligni (Chieti) ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La limitazione del vincolo parte con una linea parallela all'asse stradale della strada pedemontana distante 50 metri a valle dello stesso, lungo la stessa strada fino alla località Corpi Santi che comprende con una retta che parte con una retta da quota 549 e 511. Di qui scende lungo la strada fino a quota 532 per congiungersi alla strada statale n. 84 nel bivio a Corpi Santi, con una linea parallela alla strada statale n. 84 e distante 50 metri a valle dell'asse della stessa; e il vincolo giunge fino a quota 634 in località S. Agata per collegarsi con delle linee rette da questa a quota 646 a quota 680 a quota 706 alla casa cantoniera al km 29 della strada statale n. 84 Frentana e lungo questa fino al confine con il comune di Taranta Peligna. Di qui il vincolo corre lungo il confine comunale con Taranta Peligna, si ricongiunge con il confine della provincia di L'Aquila, continua con il confine comunale di Fara S. Martino, corre lungo il confine comunale con Civitella Messer Raimondo per ricongiungersi alla pedemontana.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Chieti.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila curerà che il comune

di Lama dei Peligni provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, numero 1497.

Roma, addì 13 settembre 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Verbale n. 8

Oggi, 19 novembre 1975, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Chieti si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Chieti per discutere il seguente ordine del giorno:

1) proposta di vincolo paesistico del complesso monumentale della Majella per la zona interessante la provincia di Chieti per i comuni di Palombaro, Fara S. Martino, Civitella Messer Raimondo, Lama dei Peligni, Taranta Peligna, Lettopalena, Palena, Pizzoferrato e Gamberale.

(*Omissis*).

Per i comuni di Palombaro, Civitella Messer Raimondo e di Lama dei Peligni vengono interessate zone della Majella da collegarsi in una continuità di intenti vincolistici e ambientali occorrenti ad una corretta tutela.

(*Omissis*).

COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI:

Il rappresentante dell'amministrazione comunale è favorevole all'apposizione del vincolo chiedendo, come condizione, l'esclusione del capoluogo per cui i limiti del vincolo sono i seguenti:

la limitazione del vincolo parte con una linea parallela all'asse stradale della strada pedemontana distante 50 metri a valle dello stesso, lungo la stessa strada fino alla località Corpi Santi che comprende con una retta che parte con una retta da quota 549 e 511. Da qui scende lungo la strada fino a quota 532 per congiungersi alla strada statale n 84 nel bivio a Corpi Santi, con una linea parallela alla strada statale n. 84 e distanti 50 metri a valle dell'asse della stessa, e il vincolo giunge fino a quota 634 in località S. Agata per collegarsi con delle linee rette da questa a quota 646 a quota 680 a quota 706 alla casa cantoniera e quota 687 con andamento sempre parallelo alla strada statale n. 84 e 50 metri distante a valle dell'asse della strada per arrivare ai confini del comune di Taranta Peligna. Di qui il vincolo corre lungo il confine comunale con Taranta Peligna, si ricongiunge con il confine della provincia di L'Aquila, continua con il confine comunale di Fara S. Martino, corre lungo il confine comunale con Civitella Messer Raimondo per ricongiurgersi alla pedemontana.

Si vota. Si approva all'unanimità.

(*Omissis*).

(11755)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1977.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1973 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Parma;

Vista la nota n. 2655 del 23 agosto 1977 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Parma presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Munari dott. Franco, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Cravedi geom. Vittorio, rappresentante del genio civile;

Bacchini rag. Aurelio, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Dalla Noce dott. Giuseppe, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Monica Enore, Pasquali Renato, Greci Valeria, Rossi Corrado, Bedotti Renato, Battistini Umberto e Malpeli Franco, rappresentanti dei lavoratori;

Simonazzi dott. Vincenzo, Suffritti dott. Carlo Alberto, Gambara avv. Enrico e Canali Aldo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Gaboardi geom. Vinicio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(11707)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1977.

Caratteristiche di costruzione degli imballaggi di cartone ondulato per l'esportazione di prodotti ortofrutticoli ed agrumari.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero commercio estero;

Visto il regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, modificato con legge 4 ottobre 1966, n. 839, portante disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione;

Vista la legge 12 luglio 1961, n. 603, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 luglio 1961, n. 181, recante modificazioni agli articoli 24-26, 66, 78, 135, 237 del codice penale e agli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 25 maggio 1935, n. 835;

Visto il decreto ministeriale 30 agosto 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 dell'8 settembre 1961, concernente le caratteristiche di costruzione degli imballaggi di cartone per l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1962, pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* 19 giugno 1962, n. 154, relativo alle modalità di controllo per l'accertamento dei requisiti di qualità e confezionamento dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari soggetti alla disciplina del marchio nazionale;

Ravvisata l'opportunità di provvedere a una revisione organica delle norme relative alle caratteristiche di costruzione degli imballaggi in cartone ondulato, per l'esportazione di prodotti ortofrutticoli ed agrumari in conseguenza dell'evoluzione tecnologica verificatasi nel settore;

Sentito l'Istituto nazionale per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 30 agosto 1961, in premessa richiamato, è abrogato e sostituito con le norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

L'uso degli imballaggi in cartone ondulato per la esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari è subordinato all'osservanza delle particolari disposizioni descritte nel presente decreto.

Art. 3.

Tipi, forme e caratteristiche

Sono ammessi i seguenti tipi di imballaggi:

a) chiusi:

in un sol pezzo;

in due pezzi (telescopici);

b) aperti: cioè privi totalmente o parzialmente di copertura.

Gli imballaggi, qualunque sia il loro tipo, devono essere di forma parallelepipede.

Tuttavia, nel caso di imballaggi aperti di altezza non superiore a cm 10, le dimensioni di base (lunghezza e larghezza) possono essere al massimo di cm 2 minori di quelle misurate al piano superiore dell'imballaggio, in maniera che le testate e le fiancate risultino leggèrmente inclinate.

A) *Imballaggi chiusi.*

Il fondo e il coperchio sono costituiti ciascuno da 4 falde ripiegate derivanti dalle testate e dalle fiancate.

Le falde derivanti dalle testate possono essere non combacianti.

Per il fondo, le falde derivanti dalle fiancate devono essere combacianti o distanziate al massimo di cm 1.

Perchè l'interno del fondo risulti senza soluzione di continuità (cioè senza scalino) è ammesso che le falde derivanti dalle fiancate siano ripiegate prima di quelle derivanti dalle testate.

Per il coperchio è consentito che le falde derivanti dalle fiancate non risultino combacianti e comunque distanziate al massimo di cm 2,5.

La chiusura del fondo e del coperchio deve essere effettuata con uno dei seguenti sistemi:

mediante l'applicazione su tutta o parte della superficie di contatto delle falde, di adesivi di elevato e persistente potere collante;

mediante l'applicazione razionale nella sola zona di sovrapposizione delle falde di un numero sufficiente di punti metallici (almeno 4);

mediante l'applicazione razionale di nastro adesivo di adeguate e persistenti qualità adesive.

In ogni caso la chiusura del fondo e del coperchio deve essere effettuata in modo che i vari elementi risultino solidamente fissati tra loro.

Gli imballaggi chiusi devono presentare dei fori o delle aperture per consentire la ventilazione del prodotto.

B) *Imballaggi aperti.*

Gli imballaggi aperti devono essere costruiti in modo da permettere e rendere stabile l'accatastamento e consentire una adeguata aereazione del prodotto mediante fori o aperture.

Le testate debbono essere opportunamente sagomate in maniera che l'imballaggio risulti facilmente maneggevole.

La superficie del fondo deve essere senza soluzione di continuità. Nel caso che il fondo sia costituito da più falde, tutti i vari elementi dovranno essere uniti in modo che risultino solidamente fissati tra di loro con gli stessi sistemi di chiusura previsti per gli imballaggi chiusi.

Tutti gli imballaggi devono essere nuovi, asciutti, puliti, privi di odori estranei, costruiti a regola d'arte ed il materiale deve risultare senza screpolature e difetti di fabbricazione.

Inoltre, dopo il confezionamento, gli imballaggi non devono presentarsi deformati e mantenere quindi la forma e le dimensioni prescritte.

Art. 4.

Dimensioni

Per i singoli prodotti è permesso l'uso di imballaggi aventi le dimensioni come da allegato 1.

Art. 5.

Impacco e condizionamento

Per l'impacco ed il condizionamento dei singoli prodotti è obbligatorio il rispetto di quanto previsto del decreto ministeriale 21 luglio 1962, decreto ministeriale 28 maggio 1962, decreto ministeriale 18 maggio 1965, decreto ministeriale 2 agosto 1971 riportanti norme per l'uso degli imballaggi, nonchè dalle specifiche norme tecniche.

Art. 6.

Prove

Gli imballaggi in cartone ondulato dovranno superare favorevolmente le sottoelencate prove da effettuarsi presso uno dei seguenti laboratori:

Istituto sperimentale delle F.S., piazza Ippolito Nievo n. 46, Roma;

Centro di sperimentazione cartotecnica dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta, Locate Triulzi (Milano);

ESPI - Sezione ricerche cellulosa e carta, piazza Castelnuovo n. 5, Palermo.

L'I.C.E. ha facoltà di far ripetere le prove e di farle effettuare anche presso altri istituti sperimentali.

Per tutte le verifiche e prove devono essere utilizzati imballaggi nuovi.

Gli imballaggi, prima di essere sottoposti alle verifiche e prove devono essere mantenuti per 48 ore in una atmosfera la cui umidità relativa sia di 90 ± 2% e la temperatura sia di 20 ± 2°C.

Il condizionamento di cui sopra deve essere effettuato in atmosfera umida per acqua in fase vapore, evitando fenomeni di nebulizzazione c/o condensazione.

Le prove dovranno essere effettuate possibilmente nell'ambiente condizionato come sopra. In caso contrario l'imballaggio già condizionato dovrà essere opportunamente protetto (sacco di polietilene) per mantenere lo stato di condizionamento raggiunto.

Prove di compressione.

La prova consiste nel rilevare la resistenza massima opposta dall'imballagio alla compressione.

Per la prova deve essere impiegata una pressa nella quale uno dei 2 piatti di compressione si sposti con una velocità costante di 10 mm/min. e con la quale vengono indicati in modo continuo il valore del carico esercitato dal piatto sull'imballaggio e la deformazione di quest'ultimo.

L'imballaggio deve essere sottoposto alla prova vuoto, montato e chiuso come nella sua reale utilizzazione e disposto tra i piatti della pressa nella stessa posizione prevista per il trasporto e l'immagazzinaggio.

La prova deve essere effettuata su 10 imballaggi per ogni lotto presentato al collaudo.

Deve essere registrato lo sforzo di compressione massimo esercitato su ogni imballaggio entro una deformazione verticale di 20 mm dell'imballaggio stesso e l'esito della prova va considerato soddisfacente se la media aritmetica degli sforzi massimi registrati, espressi in chilogrammi/forza è maggiore o uguale a:

$$\bar{M} \geq K \left(\frac{H - h}{h} \right) m$$

dove: $\bar{M}$ = media aritmetica degli sforzi massimi registrati in kg/forza;

K è coefficiente di sicurezza di valore 1,75;

H è un'altezza presunta di impilamento del valore di 300 cm;

h è l'altezza dell'imballaggio di cm (= altezza esterna di impilamento misurata da punto di appoggio a punto di appoggio);

m è il peso dell'imballaggio vuoto + la massima quantità di prodotto trasportabile, in chilogrammi.

Nel caso di spedizioni via mare in stiva il valore di H dovrà essere di 500 cm.

Prove di flessione statica del fondo.

La prova va eseguita soltanto per gli imballaggi del tipo « b ».

La prova deve essere effettuata su tre imballaggi per ogni lotto presentato al collaudo.

La prova consiste nel caricare il fondo di ciascun imballaggio, disposto nelle condizioni normali di accatastamento, con un carico soffice (sabbia o pietrisco) uniformemente ripartito, pari a una volta e mezza la massa indicata sull'imballaggio come massimo quantitativo di merce trasportabile, e nel misurare dopo 10 minuti la deformazione verticale prodottasi nel fondo dell'imballaggio.

L'esito della prova va considerato soddisfacente se la media aritmetica della freccia massima non è maggiore di 15 mm.

Art. 7.

Certificato

I laboratori indicati all'art. 6 rilasceranno all'I.C.E. un certificato con i risultati delle prove effettuate e con la dichiarazione di rispondenza o di non rispondenza degli imballaggi in base a quanto previsto dallo stesso art. 6 del presente decreto.

Art. 8.

Deroghe

L'Istituto nazionale per il commercio estero può autorizzare in via temporanea e sperimentale l'uso di altri imballaggi che rispondano a particolari esigenze del traffico o che rappresentino a suo giudizio un miglioramento sui tipi prescritti, tenendo presente in particolare le esigenze della palettizzazione e della containerizzazione.

L'Istituto nazionale per il commercio estero, sentiti i laboratori di cui all'art. 6 e le associazioni di categoria interessate, potrà fissare valori diversi da quelli indicati per le prove all'articolo predetto, nonchè stabilirne altre in relazione alle esigenze dei traffici e dei prodotti, dandone tempestiva comunicazione al Ministero del commercio con l'estero.

Art. 9.

Indicazioni

Le indicazioni di apporsi all'esterno degli imballaggi, prescritte nei decreti ministeriali relativi ai requisiti qualitativi a cui debbono corrispondere i singoli prodotti per essere esportati, devono figurare su una testata ed eventualmente su una etichetta bene incollata sulla testata stessa.

Il marchio nazionale d'esportazione deve essere posto a sinistra di tutte le indicazioni e deve essere di diametro di cm 3 o 5 oppure 7.

La denominazione e sede dell'esportatore potrà essere sostituita dal marchio di impresa, limitatamente ad uno per esportatore, quando questi abbia ottenuto il brevetto di tale marchio da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e quando il marchio stesso sia stato depositato presso l'Istituto nazionale per il commercio estero.

Se le indicazioni stabilite non possono essere contenute in una testata, quelle relative alla denominazione dell'esportatore potranno essere apposte su una fiancata.

Le indicazioni prescritte possono essere ripetute anche sulle veline di avvolgimento e sugli addobbi interni.

L'Istituto nazionale per il commercio estero può autorizzare l'uso di altre indicazioni e di contromarche purchè non diano luogo ad equivoci nei confronti di quelle stabilite, e può altresì prescrivere l'apposizione di indicazioni e di contromarche ritenute necessarie ai fini della commercializzazione, identificazione e qualificazione del prodotto.

All'esterno di ogni imballaggio, oltre le diciture prescritte dalle norme per la qualità e per l'uso degli imballaggi emanate in virtù del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, convertito in legge il 2 maggio 1938, n. 864, relativa all'esportazione dei singoli prodotti e secondo le modalità all'uopo stabilite, devono essere stampate, sul fondo o sul coperchio e nel caso di imballaggi composti da due pezzi su ognuno di essi, in caratteri chiaramente leggibili, le indicazioni seguenti:

denominazione e sede del fabbricante;

data di fabbricazione: mese, anno, numero di fabbricazione;

estremi del presente decreto ministeriale e precisamente: « cassa fabbricata in conformità del decreto ministeriale 28 ottobre 1977 »;

quantitativo massimo in chilogrammo del prodotto che può essere contenuto.

Art. 10.
Prelevamento dei campioni

I funzionari dell'I.C.E. hanno la facoltà di prelevare tre imballaggi, vuotandoli da una partita di merce già condizionata o pronta per la spedizione.

Tali imballaggi costituiranno il campione denominato « campione B »; esso dovrà essere costituito da imballaggi recanti la stessa data di fabbricazione, mese, anno; numero di fabbricazione, denominazione e sede del fabbricante.

I funzionari dell'I.C.E. hanno altresì la facoltà di prelevare da una partita di imballaggi in cartone (e cioè l'insieme di imballaggi provenienti da un determinato fornitore e recanti uguali indicazioni relative al mese, anno e numero di fabbricazione, che il legale rappresentante della ditta esportatrice o il di lui delegato dovrà mettere a disposizione, gli imballaggi costituenti il campione necessario per effettuare le prove di cui all'art. 6.

Tale campione è denominato « campione A », esso dovrà essere costituito da imballaggi nuovi, non montati, recanti la stessa data di fabbricazione, mese, anno numero di fabbricazione di quelli costituenti il « campione B » e di quelli usati per la spedizione.

Il verbale di prelevamento viene redatto in conformità al modulo di cui all'allegato 2.

Le prove di laboratorio previste all'art. 6 saranno effettuate sul campione « A ». Nel caso che esse non risultino soddisfacenti, tutti gli imballaggi aventi le indicazioni di cui all'ultimo paragrafo del precedente art. 9 saranno ritenuti non idonei.

Nel caso che le prove risultino soddisfacenti, il laboratorio prescelto accerta l'effettiva identità tra il campione « A » e « B » attraverso l'indagine sui costituenti il cartone ondulato con cui sono fabbricati gli imballaggi.

Per indagine sui costituenti si intende l'esame dello impasto fibroso, grammatura della copertina e dei centri ondulati del cartone, grammatura del cartone.

La mancata corrispondenza tra il campione « A » e quello « B » costituisce infrazione al presente decreto.

La ditta esportatrice ha l'obbligo di conservare, per ciascuna partita di imballaggi, almeno venti esemplari fino a quindici giorni dopo l'impiego degli ultimi contenitori costituenti la partita stessa.

Il campione deve essere conservato in locale idoneo allo scopo di non modificare le caratteristiche di resistenza per effetto di esposizione agli agenti atmosferici (pioggia, sole, vento) per effetto di inadeguata manipolazione, per effetto di schiacciamento per carichi sovrapposti.

L'I.C.E., se del caso, può utilizzare gli imballaggi di cui sopra per costituire il campione « A ».

Art. 11.
Carico

Il carico e la sistemazione dei colli e del prodotto nei mezzi di trasporto devono essere eseguiti razionalmente, curando ogni accorgimento atto ad evitare danneggiamenti alla merce ed agli imballaggi e ad assicurare la buona conservazione del prodotto durante il viaggio.

Art. 12.
Modalità di controllo

Per le modalità di controllo valgono le disposizioni contemplate nel decreto ministeriale 28 maggio 1962 « Modalità di controllo per l'accertamento dei requisiti di qualità e confezionamento dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari soggetti alla disciplina del marchio nazionale ».

Art. 13.
Sanzioni

Le infrazioni al presente decreto sono punite:

a) ai sensi del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge il 2 maggio 1938, n. 864 e dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603;

b) con il divieto dell'uso per l'esportazione di tutti gli imballaggi in cartone recanti la stessa data di fabbricazione e il medesimo numero di fabbricazione di quelli risultanti non conformi dalle prove di laboratorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1978.

Roma, addì 28 ottobre 1977

Il Ministro: OSSOLA

ALLEGATO 1

IMBALLAGGI APERTI O CHIUSI
E PRODOTTI PER I QUALI ESSI SONO AMMESSI

Misure di base in cm. (esterne)	Altezze in cm.
60 x 40 40 x 30 50 x 30	uva 5-8; ciliegie 5-10, cavoli di Bruxelles 5-12; albicocche, pesche, loti, susine, pomidori, cicorie Witloof, piselli e fagiolini 5-15; peperoni 5-25; pere, mele, agrumi, carciofi, carote, cipolle, agli e asparagi 5-30; cocomeri 10-30; finocchi e melanzane 12-20; cavoli cappucci, cavoli verzotti, sedani da costa 12-30; cavolfiori con fogli 26-30; altri prodotti normalizzati 5-24.

Nel caso degli agrumi esportati in imballaggio chiuso 50 x 30 l'altezza deve essere di cm 11-13.

Il radicchio può essere esportato solo nel 40 x 30.

Per le fragole sono ammessi solo come sovraimballaggi.

Misure di base in cm. (interne)	Altezze in cm.
54 x 34	uva 5-8; ciliegie 5-10; cavoli di Bruxelles 5-12; loti, piselli, fagiolini, cicoria Witloof, albicocche, susine, pesche e pomidori 5-15; mele, pere, agrumi, aglio, asparagi, cipolle, carciofi e carote 5-30; cocomeri 10-30; melanzane 12-20; cavoli cappucci, cavoli verzotti e sedani da costa 12-34; peperoni 5-25.

Misure di base in cm. (interne)	Altezze in cm.
50 x 39	cavoli di Bruxelles e fagiolini 5-12; cavoli cappucci, cavoli verzotti, sedani da costa 12-34; spinaci, piselli, carciofi e carote 14-20; lattughe 20; cavolfiori coronati e defogliati uno strato 12-16; cavolfiori coronati e defogliati due strati 18-24; cavolfiori con foglie 26-30.

Misure di base in cm. (interne)	Altezze in cm.
48 x 37	fagiolini 5-12; melanzane 12-24; spinaci, piselli, carciofi e carote 14-20; lattughe, indivie e scarole 18; cavolfiori con foglie 24-26.

Cassette chiuse (misure interne)	
42 x 28	limoni 22,5;
49 x 33	arance 18-20; mandarini 12;
46 x 29	mele, pere 22-26;
37 x 23	mele, pere 23-24.

Nel caso che i cartoni vengano usati come sovraimballaggi, fermo restando le misure di base, l'altezza può eccedere quelle previste.

ALLEGATO 2

VERBALE DI PRELEVAMENTO

Il . . . in . . . . . sono prelevati n. . .
(giorno mese anno) (località)
imballaggi in cartone recanti il marchio del fabbricante . .
. la data di fabbricazione . . . . il numero di serie . . . . .

Detti imballaggi in cartone fanno parte della stessa partita impiegata per la spedizione di . . . . . . effettuata il giorno
(prodotto)
. . . . a mezzo del . . . n. . . . camion tar-
(vagone ferroviario)
gato . . . . . piroscafo . . . .
e recanti le marche della ditta . . . . . .

L'addetto al controllo

. . . .

Il legale responsabile della ditta esportatrice o il di lui delegato

. . . .

(11865)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1977.

Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 giugno 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 162 del 28 stesso mese, con cui Umberto Cagnoli, nato a Chiavari il 21 agosto 1902, è stato nominato revisore ufficiale dei conti;

Vista l'istanza in data 25 ottobre 1977, con la quale il predetto ha manifestato la volontà di essere cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

Decreta:

Umberto Cagnoli, nato a Chiavari il 21 agosto 1902, è cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

Roma, addì 5 novembre 1977

Il Ministro: BONIFACIO

(11929)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1977.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1977, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1977;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere alla assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di novembre 1977 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.250 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,90 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1978.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia, in Roma - Amministrazione centrale - Servizio

rapporti col Tesoro, via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 novembre 1977, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 13 gennaio 1977.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 novembre 1977.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1977
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 18

(12097)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1977.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1977, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1977;

Visto l'art. 3 del citato decreto che da facoltà al Ministro per il tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di novembre 1977 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 92,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1978.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia, in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro, via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 novembre 1977 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 13 gennaio 1977.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 novembre 1977.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1977
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 20

(12098)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1977.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1977, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1977;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di novembre 1977 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.250 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 85,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1978.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia, in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro, via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 novembre 1977 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 13 gennaio 1977.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 novembre 1977.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1977
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 19

(12099)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 45/1977
Prezzi del gas di petrolio liquefatto

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 3/1977 del 7 febbraio 1977, n. 19/1977 dell'8 aprile 1977 e n. 22/1977 del 17 maggio 1977;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 44/1977 del 28 ottobre 1977, che istituisce la Cassa conguaglio per i trasporti di gas di petrolio liquefatto;

Considerata la necessità di trasferire sui prezzi ex-raffineria, a titolo di sovrapprezzo a favore della Cassa conguaglio per i *trasporti di gas di petrolio liquefatto, una quota del costo di* distribuzione, attualmente compresa nei prezzi al consumo, calcolata in base ad un'incidenza media nazionale;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella riunione del 18 ottobre 1977;

Delibera:

1. — Con decorrenza dalla data di inizio della gestione della Cassa conguaglio per i trasporti di gas di petrolio liquefatti, di cui al provvedimento C.I.P. n. 44/1977 in data 28 ottobre 1977, i prezzi ex-raffineria del gas di petrolio liquefatto (propano, butano e le miscele) sono maggiorati di L./tonn. 5.000, pari al sovrapprezzo stabilito in favore della Cassa conguaglio istituita con provvedimento C.I.P. n. 44/1977 del 28 ottobre 1977.

Pertanto, il punto *A)* del capitolo «Gas di petrolio liquefatti» del provvedimento n. 3/1977 del 7 febbraio 1977 viene così sostituito:

Per merce sfusa, ex-raffineria SIF-SIVA, con contenuto di propano saturo o insaturo (idrocarburi C_3):

1) Non inferiore, in volume, al 20% della miscela	L./tonn.	126.120
2) Non inferiore, in volume, all'85% della miscela (propano commerciale)	»	130.620
3) Inferiore, in volume, al 20% della miscela (butano commerciale)	»	123.120

Ai grossisti titolari di deposito compete sui prezzi sopra indicati uno sconto di L./tonn. 1.500. Nel caso di ritiri annui dallo stesso fornitore superiori alle 10.000 tonn. lo sconto è di L./tonn. 2.500.

2. — Resta invariato tutto quanto altro stabilito con i provvedimenti C.I.P. n. 3/1977 in data 7 febbraio 1977, n. 19/1977 in data 8 aprile 1977 e n. 22/1977 in data 17 maggio 1977.

Roma, addì 28 ottobre 1977

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(12199)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione «228-VI»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Rossi Giovanni, in Vicenza, via Caviglia n. 22, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi «228-VI» ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(11886)

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione «301-VI»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Veronese Carlo, in Monte di Malo (Vicenza), via Giovanni XXIII, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi «301-VI» ha dichiarato che tredici punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(11887)

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione «54-VI»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta «F.lli Menegatti» di Menegatti A.dro & C., in Vicenza, via A. Volta n. 33, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi «54-VI» ha dichiarato che tre punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(11888)

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione «52-VI»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta S.d.f. Fratelli Miotti, in Vicenza, via E. Di Velo n. 26, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi «52-VI» ha dichiarato che tredici punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(11889)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 21 settembre 1977, recante modalità per la concessione della integrazione della restituzione comunitaria per la esportazione di vino bianco da tavola verso i Paesi terzi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 21 settembre 1977, all'art. 4, secondo comma, dove è scritto: «...dell'atto costitutivo e dello statuto *speciale*...», leggasi: «...dello atto costitutivo e dello statuto *sociale*...».

(12074)

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Ravarino

Con deliberazione della giunta regionale n. 2948 del 20 settembre 1977 (*controllata senza rilievi dalla commissione di controllo* sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 4286/4158 nella seduta del 18 ottobre 1977), è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Ravarino (Modena), adottato con deliberazione consiliare n. 39 in data 28 aprile 1975.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(11938)

CONCORSI ED ESAMI

OSPEDALE CIVILE DI ALA

Concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia medica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di radiologia medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (segreteria generale) dell'ente in Ala (Trento).

(11987)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (segreteria generale) dell'ente in Ala (Trento).

(11988)

OSPEDALE «S. MARIA DELLE CROCI» DI RAVENNA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto del servizio di pronto soccorso ed accettazione sanitaria;

tre posti di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione e reparto cure intensive;

un posto di assistente del servizio di anatomia e istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 dicembre 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ravenna.

(11939)

OSPEDALE DI BORGONOVO VAL TIDONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto chirurgo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgonovo Val Tidone (Piacenza).

(12093)

OSPEDALE «CASTIGLIONE PRESTIANNI» DI BRONTE

Concorso ad un posto di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bronte (Catania).

(11985)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario radiologo;

un posto di primario e un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto pediatra;

un posto di assistente cardiologo;

un posto di assistente oculista;

un posto di assistente otoiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bronte (Catania).

(11986)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100773120)